



L'ASSISTENZA NELLE FASI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE



DOTT. ANTONINO BRANCATO

1^a PARTE

LA TUTELA DEL CONTRIBUENTE NEL CORSO DELLA VERIFICA FISCALE E NELLE VARIE FORME DI ACCORDO CON IL FISCO

DOTT. ANTONINO BRANCATO



GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

- **IN MATERIA DI VERIFICHE FISCALI RISULTANO FONDAMENTALI LE INDICAZIONI FORNITE DALLO “STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE” (LEGGE 212/2000), PER ASSICURARE CHE LE VERIFICHE VENGANO ESEGUITE ISPIRANDOSI AL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE E DELLA LEALE COLLABORAZIONE CHE DEVE SEMPRE SUSSISTERE TRA CONTRIBUENTI E UFFICI FINANZIARI.**



ARTICOLO 12 STATUTO DEL CONTRIBUENTE (DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI)

- **L'ART. 12 DELLA NORMA STABILISCE, IN MANIERA CHIARA E FORMALE, I SEGUENTI DIRITTI E GARANZIE DI CUI GODE IL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA FISCALE:**
 - A) ACCESSI E ISPEZIONI DEVONO AVVENIRE DURANTE L'ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ;**
 - B) IL CONTRIBUENTE DEVE ESSERE INFORMATO, FIN DALL' INIZIO DELLA VERIFICA, SULLE RAGIONI CHE L'ABBIANO GIUSTIFICATA, DELL'OGGETTO CHE LA RIGUARDA E DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE;**
 - C) L'ESAME DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PUÒ AVVENIRE ANCHE PRESSO IL PROFESSIONISTA DI FIDUCIA, A RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE;**



ARTICOLO 12 STATUTO DEL CONTRIBUENTE (DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI)

D) IL VERBALE DEL PROCESSO DI ISPEZIONE DEVE CONTENERE EVENTUALI OSSERVAZIONI FATTE DAL CONTRIBUENTE;

E) VI SONO DEI LIMITI DI PERMANENZA DEGLI AGENTI PRESSO L'AZIENDA;

F) DOPO IL RILASCIO DEL "PVC", PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE, IL CONTRIBUENTE PUÒ PRESENTARE, NEI SUCCESSIVI 60 GIORNI, OSSERVAZIONI E RICHIESTE.

NEL CASO I DIRITTI E LE GARANZIE DEL CONTRIBUENTE NON FOSSERO RISPETTATI, LA VERIFICA POTREBBE CONSIDERARSI ILLEGITTIMA.



PRESUPPOSTO DELLE VERIFICHE FISCALI

E' IMPORTANTE SOTTOLINEARE COME LA NORMA EVIDENZI CHE GLI ACCESSI DEBBANO AVVENIRE SULLA BASE DI EFFETTIVE ESIGENZE DI INDAGINI IN LOCO E CHE TALI MOTIVAZIONI DEVONO ESSERE FATTE RISULTARE NEL VERBALE DI VERIFICA DEL PRIMO GIORNO, AL FINE DI DARE AL CONTRIBUENTE, SOTTOPOSTO A VERIFICA, UN'INFORMAZIONE CHIARA CIRCA LO SCOPO DEL CONTROLLO.



MOMENTO E MODALITA' DI ACCESSO

L'ART. 7 DEL D.L. 70/2011 STABILISCE CHE L'ESECUZIONE DEGLI ACCESSI DA PARTE DELLA G. DI F. AVVENGA, PER QUANTO POSSIBILE, IN BORGHESE, TRANNE CASI ECCEZIONALI, URGENTI E DOCUMENTATI.

UN ESEMPIO PUÒ ESSERE IL CASO DELL'ASSENZA DI UN ORARIO DI APERTURA UFFICIALE.



TERMINE DI PERMANENZA DEGLI ISPETTORI

IL COMMA 5 DELL'ART. 12 STABILISCE CHIARAMENTE CHE LA PERMANENZA NON PUÒ SUPERARE, PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA, I 30 GIORNI LAVORATIVI PROROGABILI DI ULTERIORI 30 GIORNI NEI CASI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ DELL'INDAGINE. PER I CONTRIBUENTI IN REGIME SEMPLIFICATO I SUDDETTI TERMINI SI RIDUCONO A 15 GIORNI.



GARANTE DEL CONTRIBUENTE

NEL CASO IL CONTRIBUENTE RITENGA CHE I VERIFICATORI STIANO COMMITTENDO DELLE VIOLAZIONI DELLE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, HA FACOLTÀ DI RIVOLGERSI AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE (ART. 13). TALE ORGANO MONOCRATICO GODE DI PIENA AUTONOMIA E DIETRO RICHIESTA SCRITTA DEL CONTRIBUENTE PUÒ CHIEDERE AGLI ORGANI ISPETTIVI DOCUMENTI E CHIARIMENTI, ATTIVARE PROCEDURE DI AUTOTUTELA. IL GARANTE NON HA POTERE SANZIONATORIO MA, NEL CASO RISCONTRI COMPORTAMENTI PREGIUDIZIEVOLI PER IL CONTRIBUENTE, PUÒ FARE DELLE SEGNALAZIONI AL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, AL COMANDANTE REGIONALE DELLA G. DI F. AI FINI DI UN EVENTUALE AVVIO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.



INUTILIZZABILITA' DEGLI ELEMENTI ACQUISITI IRRITUALMENTE

L'INUTILIZZABILITÀ È UNA FORMA DI INVALIDITÀ CHE COLPISCE IL VALORE PROBATORIO DI UN ATTO PROCEDIMENTALE; UN ESEMPIO È L'INUTILIZZABILITÀ DI DOCUMENTI ACQUISITI PRESSO L'ABITAZIONE DEL CONTRIBUENTE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO.



ACCERTAMENTO CON ADESIONE

IL D. LGS. 218/97 DISCIPLINA L'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE. TRAMITE QUESTA PROCEDURA IL CONTRIBUENTE PUÒ GIUNGERE ALLA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IN FASE PRECONTENZIOSA.

TALE ISTITUTO È APPLICABILE A TUTTI I CONTRIBUENTI E CONSENTE LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO RELATIVAMENTE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, IVA, IMPOSTE INDIRETTE. GRAZIE A QUESTO ISTITUTO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA AL CONTRIBUENTE UNA RIDUZIONE DELLA PRETESA FISCALE E DELLE SANZIONI AD UN TERZO DEL MINIMO EDITTALE.



PROCEDURA DI ADESIONE

L' INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PUÒ NASCERE DA:

- A)** INVITO COMUNICATO DALL'UFFICIO;
- B)** ISTANZA DEL CONTRIBUENTE;
- C)** COMPARIZIONE DELLE PARTI NELLA DATA FISSATA;
- D)** EVENTUALE ESITO POSITIVO DEL COLLOQUIO;
- E)** STESURA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE;
- F)** VERSAMENTO DELLE SOMME IN UNICA SOLUZIONE O DELLA PRIMA RATA;
- G)** RILASCIO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DA PARTE DELL'UFFICIO.



SOSPENSIONE DEI TERMINI

DAL MOMENTO IN CUI VIENE PRESENTATA ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, NATURALMENTE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE, IL TERMINE PER RICORRERE VIENE SOSPESO PER 90 GIORNI.



EFFETTI DELL'ADESIONE

GLI EFFETTI DELL'ADESIONE SONO:

- POSSIBILE RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE;
- LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD UN TERZO DEL MINIMO EDITTALE;
- L'ATTO DI ADESIONE NON PRECLUDE LA REITERAZIONE IMPOSITIVA, OVVERO LA POSSIBILITÀ DI AVVIARE UN'ULTERIORE AZIONE ACCERTATRICE; ESSA POTRÀ ESSERE ESERCITATA SOLO NEI SEGUENTI CASI:
 - NUOVI ELEMENTI CHE CONSENTANO ALL'UFFICIO DI ACCERTARE UN MAGGIOR REDDITO SUPERIORE AL 50% DEL REDDITO DEFINITO CON L'ADESIONE;
 - LA DEFINIZIONE RIGUARDI REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI;



EFFETTI PENALI

LE PENE PER REATI FISCALI VENGONO DIMINuite FINO ALLA METÀ SE, PRIMA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, I DEBITI TRIBUTARI SONO STATI ESTINTI MEDIANTE PAGAMENTO, ANCHE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

I REATI DI OMESSO PAGAMENTO DI RITENUTE, IVA O INDEBITA COMPENSAZIONE PER CREDITI NON SPETTANTI, NON SONO PUNIBILI SE, PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, È INTERVENUTO L'INTEGRALE PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO.



CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE HA EFFETTO ANCHE IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CHE SONO DETERMINATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. LE REGOLE DI PAGAMENTO SONO LE STESSA DEGLI ALTRI IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI ADESIONE.



VERSAMENTI

L'ART.9 DEL D.LGS. 218/97 STABILISCE CHE L'ADESIONE SI PERFEZIONA CON IL VERSAMENTO, ENTRO 20 GIORNI DALLA REDAZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE, DELLA TOTALITÀ DELLE SOMME O DELLA PRIMA RATA. IL PAGAMENTO RATEALE PREVEDE UN MASSIMO DI 8 RATE TRIMESTRALI DI PARI IMPORTO; SE LE SOMME DOVUTE SUPERANO I 50.000,00 EURO LE RATE TRIMESTRALI POSSONO ARRIVARE A 16.

PER IL PAGAMENTO A RATE SONO DOVUTI GLI INTERESSI DI DILAZIONE.

LE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL'ADESIONE E DA PAGARE TRAMITE MODELLO F24, POSSONO ESSERE COMPENSATE CON CREDITI NON PRESCRITTI.

IN CASO IL CONTRIBUENTE DECIDA DI ESTINGUERE IL DEBITO MEDIANTE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE, L'OMESSO, TARDIVO O CARENTE VERSAMENTO COMPORTA IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE.



VERSAMENTI

NEL CASO IL CONTRIBUENTE SCELGA IL PAGAMENTO RATEALE, L'INADEMPIMENTO DI UNA DELLE RATE DIVERSA DALLA PRIMA COMPORTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE, L'ISCRIZIONE A RUOLO DEI RESIDUI IMPORTI MAGGIORATI DALLA SANZIONE DEL 30% AUMENTATA DELLA METÀ.

IN CASO DI TARDIVO PAGAMENTO DI UNA RATA DIVERSA DALLA PRIMA, EFFETTUATO ENTRO IL TEMINE DI PAGAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA, È PREVISTO CHE NON AVVENGA L'ISCRIZIONE A RUOLO PURCHÈ IL CONTRIBUENTE SI RAVVEDA.

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 HA PREVISTO CHE IL CONTRIBUENTE DECADUTO DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE POSSA ESSERE RIAMMESSO. IN CASO DI RIAVVIO DELLA RATEAZIONE IL CONTRIBUENTE CHE OMETTE IL PAGAMENTO DI DUE RATE ANCHE NON CONSECUTIVE DECADRÀ DAL BENEFICIO.

IN CASO DI INADEMPIMENTI LIEVI, NON SUPERIORE AL 3% DEL DOVUTO PURCHÈ INFERIORI A 10.000,00, È ESCLUSA LA DECADENZA.



PARTICOLARITA' DELL'ADESIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE

LA PARTICOLARITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE È SITA NEGLI EFFETTI DELL'ADESIONE DA PARTE DI UNO DEI COOBBLIGATI SUGLI ALTRI OBBLIGATI. INFATTI, LA DEFINIZIONE CON ADESIONE DA PARTE DI UN COOBBLIGATO HA EFFETTO SU TUTTI GLI ALTRI COOBBLIGATI.



IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

L'ISTITUTO DEL RECLAMO È STATO INTRODOTTO NEL SISTEMA TRIBUTARIO CON IL D.L. 98/2011, MA TROVA UNA SUA DEFINITIVA AFFERMAZIONE E DEFINIZIONE CON IL D.LGS. 156/2015, AFFERMANDO IL SUO RUOLO QUALE STRUMENTO DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. SONO:

- ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO A TUTTI GLI ENTI IMPOSITORI E AGENTI DELLA RISCOSSIONE;
- SEMPLIFICARE LE MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO;
- QUANTIFICARE, IN SENSO PIÙ FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE, LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI;
- REGOLARE IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI MEDIAZIONE.



IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

DAL 2018 IL LIMITE (VALORE DELLA LITE) PER POTERE RICORRERE AL RECLAMO È SALITO DA 20.000,00 EURO A 50.000,00 EURO. LA PROCEDURA DI RECLAMO È OBBLIGATORIA. SONO SOGGETTE A RECLAMO TUTTE LE CONTROVERSIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.

LE SANZIONI VANNO COMPUTATE NEL VALORE DELLA LITE SOLO SE IL CONTRIBUENTE HA IMPUGNATO UN ATTO IRROGATIVO DI SOLE SANZIONI. IN CASO CONTRARIO LE SANZIONI NON CONCORRONO A FORMARE IL VALORE DELLA LITE.

L'ISTITUTO NON SI APPLICA ALLE CONTROVERSIE DI VALORE INDETERMINABILE E ALLE CONTROVERSIE RELATIVE AL RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO.



PROCEDIMENTO

IL PROCESSO TRIBUTARIO VIENE INSTAURATO TRAMITE UN ATTO PROCESSUALE CHIAMATO RICORSO.

IL CONTRIBUENTE AL QUALE VIENE NOTIFICATO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 50.000,00 EURO, HA 60 GIORNI DI TEMPO DALLA NOTIFICA DELL'AVVISO PER PRESENTARE IL RICORSO E DARE INIZIO ALLA PROCEDURA DI RECLAMO.

IL RICORSO È NORMATO DAL D.LGS. 546/92 ED HA DEI CONTENUTI OBBLIGATORI DA RISPETTARE, ESSI SONO:

- ART.12 – OBBLIGO ASSISTENZA TECNICA (PER CAUSE DI VALORE SUPERIORE A EURO 3.000 OBBLIGO DI DIFENSORE TECNICO: DOTT. COMM. AVV. CONS. LAV.);
- ART.18 – MODALITÀ STESURA RICORSO;
- ART. 19 – PROVVEDIMENTI E AUTONOMIA ATTI IMPUGNABILI;



PROCEDIMENTO

- ART.20 – MODALITÀ DI NOTIFICA DEL RICORSO;
- ART.21 – TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO;
- ART. 22 – DOCUMENTI DA DEPOSITARE IN SEDE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA DOMANDA DI RECLAMO RAPPRESENTA LA RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE, RIVOLTA SIA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA, DI ANNULLARE TOTALMENTE O PARZIALMENTE L'ATTO.

NEL RICORSO VERRÀ INCLUSA LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE CON RIDETERMINAZIONE DELLA PRETESA.

IL RICORSO VA PRESENTATO ENTRO I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO.

IL RECLAMO VA PRESENTATO AL LEGITTIMATO PASSIVO (AGENZIA ENTRATE ECC.)



PROCEDIMENTO

IL RICORSO VA PRESENTATO ENTRO I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO.

LA DESCRITTA PROCEDURA AMMINISTRATIVA, VOLTA ALLA COMPOSIZIONE DELLA LITE, COSTITUISCE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DEL RICORSO, CHE DIVIENE ESPERIBILE DECORSI NOVANTA GIORNI FISSATI PER LA CONCLUSIONE DELLA STESSA.

DA TALE TERMINE RIPRENDONO A DECORRERE I TRENTA GIORNI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA E, IN QUELLA SEDE, ALL'ATTO DEL DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE, ANDRA' ALLEGATO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

E' ESPRESSAMENTE PREVISTA L'APPLICABILITA' DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI.



MOTIVI DEL RICORSO

IL RICORSO DEVE CONTENERE I MOTIVI CHE NON POSSONO ESSERE INTEGRATI SUCCESSIVAMENTE.

LE MOTIVAZIONI VANNO PONDERATE CON LA MASSIMA ATTENZIONE, IN QUANTO, NON VI SARÀ PIÙ MODO DI INTERVENIRE SULLE STESSE.

NEL MOMENTO IN CUI IL CONTRIBUENTE, IN IPOTESI DI ESITO NEGATIVO DEL RECLAMO/MEDIAZIONE PROVVEDA AL DEPOSITO DEL RICORSO, DOVRÀ DEPOSITARE LA COPIA DI ESSO, SENZA ALCUNA MODIFICA , SPECIE IN MERITO ALLE MOTIVAZIONI.



DOMANDA DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

L'ATTO DI RECLAMO/MEDIAZIONE PUÒ CONTENERE ANCHE LA DOMANDA, RIVOLTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DI SOSPENDERE L'ATTO IMPUGNATO. QUESTA POSSIBILITÀ HA POCA RILEVANZA PRATICA, IN QUANTO DURANTE LA FASE DI RECLAMO L'ESECUZIONE È SOSPESA. POTREBBE RILEVARE OVE L'UFFICIO DECIDA DI RICORRERE AL RUOLO STRAORDINARIO.



DOCUMENTI DA DEPOSITARE PRESSO IL RESISTENTE-RECLAMATO

LA NORMATIVA NON ESPLICITA QUALI DOCUMENTI ALLEGARE; NORMALMENTE SI RITIENE OPPORTUNO ALLEGARE:

- LA COPIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO;
- TUTTI I DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICA DEL RICORSO-RECLAMO;
- L'AGENZIA ENTRATE CONSIGLIA DI ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI CHE IL CONTRIBUENTE INTENTE DEPOSITARE CON IL FASCICOLO, MA QUESTA È UNA STRATEGIA PROCESSUALE CHE VA VALUTATA ATTENTAMENTE.



TERMINI PER LA NOTIFICA DEL RICORSO-RECLAMO

IL RICORSO-RECLAMO DEVE ESSERE NOTIFICATO ENTRO I TERMINI ORDINARI, QUINDI ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DA IMPUGNARE.

LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DEL RECLAMO, COSTITUISCE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DEL RICORSO, CHE DIVIENE ESPERIBILE DECORSI NOVANTA GIORNI FISSATI PER LA CONCLUSIONE DELLA STESSA.

DA TALE TERMINE RIPRENDONO A DECORRERE I TRENTA GIORNI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA E, IN QUELLA SEDE, ALL'ATTO DEL DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE, ANDRA' ALLEGATO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

E' ESPRESSAMENTE PREVISTA L'APPLICABILITA' DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI.



CONCLUSIONI

LO SCOPO PRIMARIO DEL RECLAMO DOVREBBE ESSERE L'ANNULLAMENTO TOTALE O PARZIALE DELL'ATTO IMPOSITIVO. NEL CASO IN CUI CIÒ SIA DIFFICILMENTE REALIZZABILE, SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UNA PROPOSTA DI MEDIAZIONE IN VIA "SUBORDINATA". ANCHE TALE SCELTA ANDRÀ VALUTATA ATTENTAMENTE AI FINI DELLA STRATEGIA DIFENSIVA CHE SI INTENDE ADOTTARE.

LA FINALITÀ PRINCIPALE DEL RECLAMO È QUELLA DI ADDIVENIRE AD UNA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE, SENZA ARRIVARE AL GIUDICE TRIBUTARIO. IL FATTO CHE IL CONTRIBUENTE, PRIMA DELLA NOTIFICA DEL RECLAMO, ABBAIA GIÀ TENTATO LA DEFINIZIONE MEDIANTE ADESIONE È SICURAMENTE UN OSTACOLO ALLA MEDIAZIONE. VA TENUTO PRESENTE CHE GLI ATTI RELATIVI AGLI ESITI DELLA MEDIAZIONE NON SONO IMPUGNABILI; IL CONTRIBUENTE, QUINDI, POTRÀ SEMPRE DECIDERE DI NON ADERIRE ALLA MEDIAZIONE E DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.



STRUTTURA DEMANDATA ALLO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

RECLAMO E MEDIAZIONE SONO GESTITE DA STRUTTURE DIVERSE DA QUELLE CHE CURANO L'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI RECLAMABILI. TALI STRUTTURE SONO GLI UFFICI LEGALI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DA SEMPRE VIENE SOTTOLINEATO CHE È CONTRADDITTORIO SOSTENERE CHE, ESSENDO ESSE APPARTENENTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, POSSANO ESSERE DOTATE DEI REQUISITI DI IMPARZIALITÀ E DI INDIPENDENZA. A MAGGIOR RAGIONE NEL CASO DI ENTI IMPOSITORI DI RIDOTTE DIMENSIONI.

EFFETTIVAMENTE, È PRETENZIOSO CHE ORGANI APPARTENENTI ALLA STESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE POSSANO OPERARE PER TUTELARE SIA L'INTERESSE DELLA P.A. CHE L'INTERESSE DEL CONTRIBUENTE.



CRITERI D'ESAME DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE

ESSI SONO:

- L' INCERTEZZA DELLA QUESTIONE CONTROVERSA;
- IL GRADO DI SOSTENIBILITÀ DELLA PRETESA;
- L'ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CONCERNENTE LA NECESSITÀ E LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI CHE GRAVERANNO SUL PROCEDIMENTO.



PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

LA MEDIAZIONE SI PERFEZIONA CON IL VERSAMENTO, ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO, DELLE SOMME DOVUTE, OVVERO DELLA PRIMA RATA.

PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE, SI APPLICANO TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE (8 O 16 RATE NEL CASO DI IMPORTI SUPERIORI A EURO 50.000,00).

IN CASO DI CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO RESTITUZIONE DI SOMME, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO VENGONO DETERMINATE LE SOMME DOVUTE, I TERMINI E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO.

LA MEDIAZIONE SI CONCLUDE CON LA REDAZIONE DI UN VERBALE DI CONTRADDITTORIO CHE ILLUSTRÀ I TERMINI DELL'ACCORDO E CHE VIENE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI.



ALTRI TIPI DI MEDIAZIONE

- **MEDIAZIONE PARZIALE**

CONCETTUALMENTE, IN CASI ECCEZIONALI ED IN PRESENZA DI SPECIFICHE RAGIONI, È AMMESSA LA MEDIAZIONE PARZIALE. LA PECULIARITÀ DI TALE ISTITUTO CONSISTE NEL FATTO CHE PERMETTE DI EVITARE IN TUTTO LA FASE CONTENZIOSA; IL CONTRIBUENTE QUINDI, RIMANE LIBERO, PER LA PARTE NON MEDIATA, DI DEPOSITARE IL RICORSO.



ALTRI TIPI DI MEDIAZIONE

- **MEDIAZIONE A ZERO**

NEL CASO IN CUI NON CI SIANO I MARGINI PER LA RIDUZIONE DELLA PRETESA, È POSSIBILE PERVENIRE AD UNA MEDIAZIONE CHE CONFIRMI LA PRETESA. IN QUESTO CASO LA MEDIAZIONE È STRUMENTALE ALLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI. TALE MODALITÀ NON È AMMESSA NEL CASO IN CUI LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI SIA SUPERIORE A QUELLA CHE SAREBBE SPETTATA AL CONTRIBUENTE SE AVESSE OPTATO PER LE TRE FORME DEFINITORIE CONTEMPLATE DALL'ORDINAMENTO. UN CASO POTREBBE ESSERE L'ATTO IRROGATIVO DI SANZIONI DA OMESSO VERSAMENTO. PER GLI ESPERTI, TALE INTERPRETAZIONE, FORNITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SI FONDA SU CONSIDERAZIONI SISTEMATICHE, MA NON ADERENTI AL TENORE DELLA LEGGE.



RIDUZIONI DELLE SANZIONI AL 35%

NELLA MEDIAZIONE FISCALE, OLTRE ALL'EVENTUALE RIDUZIONE DELLA PRETESA, SI PUÒ BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AL 35% DEL MINIMO EDITTALE PREVISTO DALLA LEGGE. TALE MISURA SI COLLOCA TRA LA RIDUZIONE AD UN TERZO PREVISTA NELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E IL 40% PREVISTO IN CASO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DOPO IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO.



EFFETTI PENALI

LA MEDIAZIONE NON HA EFFETTI SUL PROCESSO PENALE, DAL MOMENTO CHE QUEST'ULTIMO CONTINUA IL SUO CORSO. PERÒ, IN BASE ALL'ART. 13-BIS DEL D. LGS. 74/2000, L'AVVENUTA MEDIAZIONE INTEGRA GLI ESTREMI DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE, SICCHÉ LE PENE SONO DIMINUITE FINO ALLA METÀ E NON SI APPLICANO GLI ACCESSORI SE, PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO, I DEBITI TRIBUTARI, COMPRESI SANZIONI ED INTERESSI, SONO ESTINTI MEDIANTE INTEGRALE PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI.



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

SE LA FASE DI MEDIAZIONE HA ESITO NEGATIVO, IL CONTRIBUENTE SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO SECONDO LE ORDINARIE REGOLE, CON LA SOLA DIFFERENZA DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI COSTITUZIONE PER 90 GIORNI. IL TERMINE DI COSTITUZIONE DECORRE SUPERATI I 90 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL RECLAMO.

OCCORRE DEPOSITARE LA COPIA DELL'ATTO IMPUGNATO, I DOCUMENTI CHE DIMOSTRANO L'AVVENUTA NOTIFICA DEL RICORSO-RECLAMO, LA NOTA D'ISCRIZIONE A RUOLO ED OGNI ALTRO DOCUMENTO RITENUTO NECESSARIO.

IL RICORSO-RECLAMO DEPOSITATO IN SEGRETERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, DEVE ESSERE IDENTICO A QUELLO NOTIFICATO AL RESISTENTE. A QUESTO PUNTO IL PROCESSO SEGUIRÀ IL SUO ITER PROCESSUALE.



RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO HA EFFETTO SOSPENSIVO AUTOMATICO SULLA RISCOSSIONE DI 90 GIORNI.

INVECE, LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO NON È IDONEA A SOSPENDERE L'EFFICACIA ESECUTIVA DELL'ATTO IMPUGNATO; IL CONTRIBUENTE DEVE, QUINDI, CHIEDERE AL GIUDICE LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO.



FATTISPECIE PARTICOLARI

DOTT. ANTONINO BRANCATO



LITISCONSORZIO NECESSARIO (SOCIETA' DI PERSONE)

NEL LITISCONSORZIO NECESSARIO, TUTTI I LITISCONSORTI SONO PARTE NELLO STESSO ED UNICO PROCESSO, A PENA DI NULLITÀ DEL MEDESIMO. IN QUESTO CASO IL RECLAMO VA PRESENTATO DA TUTTI I LITISCONSORTI.

NELLE SOCIETÀ DI PERSONE VIGE IL LITISCONSORZIO NECESSARIO, IN MATERIA DI IMPUTAZIONE D'IMPOSTA, TRA SOCIO E SOCIETÀ.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON CIRCOLARE N. 9/2012, HA AFFERMATO CHE IL VINCOLO LITISCONSORTILE NON VALE PER IL RECLAMO, I RAPPORTI GIURIDICI SONO INDIPENDENTI E LA SOCIETÀ PUÒ CONCLUDERE LA MEDIAZIONE AUTONOMAMENTE RISPETTO AI SOCI.



OBBLIGATI SOLIDALI

IN CASO DI OBBLIGAZIONI SOLIDALI, OGNI RICORSO PRESENTATO DAL SINGOLO DEBITORE SOLIDALE MANTIENE LA PROPRIA AUTONOMIA E GIUNGE AUTONOMAMENTE ALLA MEDIAZIONE CON L'UFFICIO. IN CASO DI DEFINIZIONE ANCHE DI UNO SOLO DI ESSI, ESSA ESTINGUE IL DEBITO ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO COOBBLIGATO.

SE L'ATTO È STATO NOTIFICATO A TUTTI I CONDEBITORI, IL RECLAMO DEVE ESSERE PRESENTATO DA TUTTI.



LITI SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO

NELLE LITI SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO, IN BASE ALL'ART. 19 D. LGS. 546/92, IL CONTRIBUENTE PUÒ IMPUGNARE SIA IL RUOLO EMESSO DALL'ENTE IMPOSITORE SIA LA CARTELLA DI PAGAMENTO AMMESSA DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.

SE VENGONO SOLLEVATI SOLO VIZI DEL RUOLO, LA PROCEDURA SARÀ QUELLA DEL RECLAMO.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (EX. ART. 48, 48 BIS E 48 TER D. LGS. 546/92) È UNO STRUMENTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO, ATTRAVERSO IL QUALE È POSSIBILE DEFINIRE PARZIALMENTE O TOTALMENTE LA CONTROVERSIA PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO E D'APPELLO. TALE PROCEDURA VALE PER TUTTE LE VERTENZE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E RIGUARDA, QUINDI, TUTTI I TRIBUTI.

LA POSSIBILITÀ DI CONCILIARE NON È PRECLUSA A CHI SI AVVALE DEL RECLAMO/MEDIAZIONE CON ESITO NEGATIVO, CHI NON HA RAGGIUNTO L'ACCORDO IN FASE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE O NON HA ADERITO AI PVC.

CON IL RICORSO ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE SI OTTIENE UNA RIDUZIONE AL 40% O AL 50% DEL MINIMO EDITTALE DELLE SANZIONI IRROGABILI.



SOGGETTI LEGITTIMATI

IN LINEA GENERALE LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, SIA IN UDIENZA O FUORI UDIENZA, PUÒ ESSERE PROPOSTA DA ENTRAMBE LE PARTI. LA PROPOSTA ANDRÀ PRESENTATA ENTRO I 10 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA TRATTAZIONE. NEL CASO AVVENGA IN UDIENZA, LA CONTROPARTE PUÒ SEMPRE SCEGLIERE SE ADERIRE O MENO. IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO, IL GIUDICE REDIGE APPOSITO VERBALE DOVE VENGONO INDICATE LE SOMME DOVUTE. A SEGUITO DI CIÒ LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DICHIARA CON SENTENZA LA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE.



SOGGETTI LEGITTIMATI

DAL PRIMO GENNAIO 2016, LA CONCILIAZIONE SI PERFEZIONA CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO O DEL PROCESSO VERBALE. IL VERSAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO, A SALDO O DELLA PRIMA RATA, VA EFFETTUATO ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE. VANNO COMPUTATE IN DIMINUZIONE LE EVENTUALI SOMME PAGATE A TITOLO DI ISCRIZIONE PROVVISORIA.



LITI DI RIMBORSO

ANCHE LE CAUSE DI RIMBORSO, A SEGUITO DELLA RIFORMA, COSTITUISCONO OGGETTO DI CONCILIAZIONE.



CONCILIAZIONE DELLE SANZIONI

È STATO CHIARITO CHE È LEGITTIMO PORRE IN ESSERE UN ACCORDO CONCILIATIVO AL SOLO FINE DI BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI (CONCILIAZIONE DEL 100% DEL TRIBUTO).



CONCILIAZIONE PARZIALE

MENTRE L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PREVEDE CHE L'ACCORDO SI ABBAIA SULLA TOTALITÀ DELLE SOMME DOVUTE, LA CONCILIAZIONE PREVEDE CHE L'ESTINZIONE POSSA AVERSI SIA SULLA SOMMA TOTALE CHE SULLA SOMMA PARZIALE, LASCIANDO CHE LA CONTROVERSIA PROSEGUA PER LE QUESTIONI SULLE QUALI NON SI È RAGGIUNTO L'ACCORDO.



EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE

L'AVVENUTA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE COMPORTA L'ESTINZIONE DELLA PRETESA FISCALE ORIGINARIA E LA SUA SOSTITUZIONE CON UNA CERTA E CONCORDATA. INFATTI, IL VERBALE COSTITUISCE TITOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE.

GLI EFFETTI SONO:

- ESTINZIONE DEL GIUDIZIO IN CASO DI CONCILIAZIONE TOTALE;
- ESTINZIONE PARZIALE DEL GIUDIZIO IN CASO DI CONCILIAZIONE PARZIALE;
- RIDUZIONE DELLE SANZIONI AL 40% O 50% DEL MINIMO EDITTALE (40% IN CASO DI CONCILIAZIONE IN PRIMO GRADO; 50% IN CASO DI CONCILIAZIONE IN SECONDO GRADO)



SPESE PROCESSUALI

IN CASO DI CONCILIAZIONE LE SPESE DI GIUDIZIO RIMANGONO A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA SOSTENUTE.



RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE DAL CONTRIBUENTE

**POICHÉ LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO NON SOSPENDE LA RISCOSSIONE DELLE
SOMME, LA CONCILIAZIONE POTREBBE AVERE COME SCOPO LA RESTITUZIONE DI
TALI SOMME.**



EFFETTI PENALI

LA CONCILIAZIONE NON HA EFFETTI PENALI, NÉ PUÒ ESSERE CONSIDERATA UNA CONFESSIONE DEL CONTRIBUENTE.

PER IL RESTO, VALE QUANTO DETTO A PROPOSITO DEL RECLAMO.



CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E RAPPORTI PLURISOGGETTIVI

LA CONCILIAZIONE PUÒ ESSERE UN ARGOMENTO PROBLEMatico NEL CASO SIANO COINVOLTI PIÙ PARTI.

LA SUPREMA CORTE HA SANCITO CHE NON È NECESSARIA L'ADESIONE DA PARTE DI TUTTI I LITISCONSORTI PER ACCEDERE ALLA CONCILIAZIONE. ANCHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CONFERMATO TALE POSIZIONE.



VERSAMENTI

PER LA MODALITÀ DI PAGAMENTO VALE QUANTO DETTO IN PROPOSITO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E PER IL RECLAMO-MEDIAZIONE.

IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO SI RIBADISCE CHE L'ACCORDO È PERFEZIONATO CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI; L'INADEMPIMENTO DEL VERSAMENTO NON NE DETERMINA L'INEFFICACIA. L'ACCORDO COSTITUISCE TITOLO PER LA RISCOSSIONE, SALVO L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.



ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

DOTT. ANTONINO BRANCATO



ADESIONE AL PVC

NORMA ABROGATA CON EFFETTO 1 GENNAIO 2016

L'ART. 5 BIS DEL D. LGS. 218/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE, DISCIPLINAVA UNO DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: L'ADESIONE AI VERBALI CONTENENTI VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP E IVA PER I QUALI E' PREVISTA L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO PARZIALE.

LA NORMA PREVEDEVA LA POSSIBILITA' PER IL CONTRIBUENTE DI ADERIRE AL CONTENUTO INTEGRALE DEL PVC NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLO STESSO OTTENENDO, AL CONTEMPO, LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD 1/6 DEL MINIMO EDITTALE.



NUOVO ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

LA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015 (L. 190/2014), PREVEDE NUOVE TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO, CON L'INTEGRAZIONE DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 472/1997.

L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO PERMETTE DI RIMEDIARE SPONTANEAMENTE, A CHI COMMITTE VIOLAZIONI TRIBUTARIE, DENTRO PRECISI LIMITI TEMPORALI STABILITI DALLA LEGGE.

L'ADESIONE SPONTANEA PERMETTE DI BENEFICIARE DI UNA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLE SANZIONI.



NUOVO ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

LE NUOVE REGOLE PREVEDONO:

- L'AUMENTO DEL PERIODO DURANTE IL QUALE SI PUÒ FARE RICORSO AL RAVVEDIMENTO, E LA CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLE SANZIONI;**
- LA POSSIBILITA' DI REGOLARIZZARE GLI ERRORI ANCHE NEL CASO IN CUI E' STATA CONSTATATA LA VIOLAZIONE. QUINDI SI POTRA' FRUIRE DELL'ISTITUTO ANCHE LADDOVE SIANO INIZIATI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE (INVITI DI COMPARIZIONE, QUESTIONARI, RICHIESTA DI DOCUMENTI) CHE HANNO DATO LUOGO ALL'EMISSIONE DI UN PVC.**

DOTT. ANTONINO BRANCATO



NUOVO ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

IL NUOVO RAVVEDIMENTO SARA' PRECLUSO SOLO SE E' GIA' STATO NOTIFICATO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE O UNA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA', 36 BIS (AVVISO BONARIO) E 36 TER (CONTROLLI FORMALI).

VI RICORDO CHE L'ADESIONE ALL'AVVISO BONARIO COMPORTA LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI AL 10% IN LUOGO DEL 30%.

NEL CASO DI CONTROLLI FORMALI, SE IL CONTRIBUENTE EFFETTUA IL PAGAMENTO ENTRO TRENTA GIORNI LA SANZIONE SARA' RIDOTTA AL 20% INVECE DEL 30%.



NUOVO ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

CON LE NUOVE REGOLE, ATTRAVERSO UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E' POSSIBILE VERSARE I TRIBUTI EVASI O LE SOMME NON VERSATE, USUFRUENDO DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI, A SECONDA DELLA TEMPESTIVITA' DEL RAVVEDIMENTO STESSO.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA BREVE: VA PRESENTATA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA (SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE).

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA LUNGA: PRESENTAZIONE ENTRO IL TERMINE DI ACCERTAMENTO, OSSIA ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.



ACQUIESCENZA

IL CONTRIBUENTE CHE RICEVE UN AVVISO DI ACCERTAMENTO HA L'OPPORTUNITA', SE RINUNCIA A PRESENTARE RICORSO, DI OTTENERE UNA RIDUZIONE DELLE SANZIONI.

L'ACCETTAZIONE DELL'ATTO CHE VIENE DEFINITA ACQUIESCENZA, COMPORTA LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI A 1/3 DELLE SANZIONI IRROGATE, A CONDIZIONE CHE IL CONTRIBUENTE:

- RINUNCI AD IMPUGNARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO;**
- RINUNCI A PRESENTARE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE;**
- PAGHI, ENTRO IL TERMINE DI PREPOSIZIONE DEL RICORSO (ORDINARIAMENTE 60 GIORNI DALLA NOTIFICA) LE SOMME COMPLESSIVAMENTE DOVUTE.**



ACQUIESCENZA

COME FARE I VERSAMENTI:

LE SOMME DOVUTE SI VERSANO IN UNICA SOLUZIONE O IN FORMA RATEALE TRAMITE MOD. F24. SULL'IMPORTO DELLE RATE SUCCESSIVE SONO DOVUTI GLI INTERESSI.

ENTRO 10 GIORNI DAL PAGAMENTO (INTERO IMPORTO O PRIMA RATA) VA CONSEGNATA ALL'UFFICIO LA QUIETANZA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO.

ANCHE GLI ATTI DI CONTESTAZIONE CON CUI VENGONO IRROGATE SOLO SANZIONI POSSONO ESSERE DEFINITI PER ACQUIESCENZA. IL CONTRIBUENTE HA LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE LE SANZIONI IRROGATE CON IL PAGAMENTO DI 1/3 DELLA SANZIONE INDICATA.

